

OGGETTO: Autorizzazione al pascolo in località adiacente alla malga Darè in C.C. Pinzolo per alpeggio bovini annate 2014-2016. Sospensione diritto di uso civico.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è pervenute all'Amministrazione comunale una richiesta dd. 10.01.2014, prot. comunale n. 124 di data 16.01.2014, da parte del Sig. Stanchina Stefano titolare dell'omonima Azienda agricola con sede in Dimaro, affittuario della malga di Dimaro e del sig. Dalponte Andrea, titolare dell'Azienda Agricola Dalponte Andrea, con sede a Vigo Lomaso, alpeggiatore sulla Malga Dimaro, al fine di poter usufruire del pascolo adiacente alla malga Darè per l'alpeggio del bestiame per le annate 2014-2016 ed in particolare dei pascoli sulle pp. ff. 4461/1 e 4461/5 in C.C. Pinzolo;

Considerato che ormai da anni non pervengono richieste da censiti o Aziende agricole locali per l'utilizzo del pascolo adiacente la malga Darè;

Atteso che:

- il mantenimento dei siti a pascolo, evitandone la "forestazione", è una delle esigenze primarie per un sano ecosistema rispettoso non solo delle tradizioni, ma anche del paesaggio;
- la stessa autorità forestale sta attivando interventi diretti, con proprio personale, per il ripristino, la pulizia e manutenzione dei pascoli montani;
- sono sempre meno le aziende agricole che operano sui territori montani a causa del lavoro duro e difficile e delle logiche di concorrenza del mercato;
- è sempre più a rischio il delicato equilibrio delle aree montane, che viene mantenuto proprio con la presenza dell'uomo e del suo lavoro;
- l'abbandono delle attività agricole in montagna mette a rischio anche le produzioni tipiche e di qualità, spesso sotto marchio di tutela;
- con il pascolo gli animali, oltre che soddisfare le proprie esigenze trofiche, mantengono puliti da spini e rovi i prati, i pendii, le aree adiacenti i boschi di conifere conferendo all'ambiente un aspetto ordinato nel rispetto dei delicati equilibri tra fauna e flora.

Ritenuto pertanto utile ed opportuno accogliere la richiesta effettuata dall'Azienda Agricola Stanchina Stefano e dall'Azienda Agricola Dalponte Andrea, ritenendo che il pascolo venga utilizzato secondo la sua destinazione onde così evitare di incaricare apposito personale alla sistemazione/manutenzione dello stesso con conseguente esborso per relativi oneri di gestione;

Ritenuto congruo l'importo concordato con l'Azienda Agricola Stanchina Stefano e l'Azienda agricola Dalponte Andrea per le annate agrarie 2014-2016 quantificato in Euro 500,00.- annui;

Dato atto che la trattativa privata è conforme a quanto disciplinato dall'art. 39 "cessioni in godimento" della L.P. 29.07.1990 n. 23 che al comma 3 dispone "il provvedimento a contrarre può disporre di procedere a trattativa privata anche diretta, ove sussistano motivate ragioni..." e al comma 2 bis introdotto dall'art. 45 della L.P. 28/03/2009 n. 2 dispone "in materia di affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia".

Fatto presente che la pratica dell'alpeggio dovrà attenersi alle regole elencate nel Piano di Sviluppo Rurale in vigore per la nostra Provincia e principalmente:

- adozione di un carico di bestiame per ettaro non superiore a quello fissato dalle disposizioni forestali;
- utilizzazione ottimale della produzione foraggera, attuando il pascolo a rotazione ed evitando fenomeni di erosioni per il troppo calpestio;
- contenimento della vegetazione invadente;
- attenzione alla tutela degli elementi acquiferi regolando opportunamente sia lo stoccaggio che lo spargimento di liquame e letame.

Evidenziato che per quanto riguarda gli aspetti strettamente sanitari si rimanda alle direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame in provincia di Trento - Anno 2003, di cui alla deliberazione della G.P. di Trento n. 1058 dd. 9 maggio 2003;

Atteso che le pp. ff. 4461/1 e 4461/5 in C.C. Pinzolo risultano essere gravate dal diritto di uso civico e che occorre quindi necessariamente autorizzare la sospensione del diritto di uso civico, tenendo presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della L.P. 6/2005 non è richiesta

l'autorizzazione del Servizio Provinciale in quanto la sospensione del diritto di uso civico è di durata inferiore ai 9 anni.

Visto in particolare l'art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6 dove viene specificato che l'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali.

Ritenuto che ricorrono i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in quanto l'Azienda agricola Stanchina Stefano e l'Azienda Agricola Dalponte Andrea hanno la necessità di presentare urgentemente la documentazione per l'utilizzo del pascolo in narrativa;

Vista la L.P. 14.06.2005 n. 6 relativa alla nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 "norme sui contratti agrari" e il D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

Vista il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento finanziario e contabile dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Vice Sindaco - Presidente

DELIBERA

1. Di autorizzare, per quanto meglio esposto in premessa, l'Azienda Agricola Stanchina Stefano con sede in Dimaro e l'Azienda Agricola Dalponte Andrea, con sede a Vigo Lomaso, a pascolare il proprio bestiame in località adiacente alla malga Darè sulla proprietà comunale per le annate agrarie 2014 - 2016, concedendo in uso il relativo pascolo delle pp. ff. 4461/1 e 4461/5 in C.C. Pinzolo alle seguenti condizioni:
 - la concessione è per esclusivo uso di monticazione del bestiame, ha carattere stagionale, per la stagioni d'alpeggio 2014 -2016;
 - Il canone è fissato in Euro 500,00.- annui e deve essere versato entro il 31/05/ di ogni anno, pena la sua revoca.
 - al termine della concessione il pascolo dovrà essere restituito nello stato in cui è stato consegnato alla piena disponibilità del Comune.
 - è esclusa la possibilità di rinnovo tacito della concessione.
 - Il concessionario si obbliga a tenere in buono stato il pascolo concesso ed a provvedere al mantenimento dello stesso mediante pulizia pascolo con taglio arbusti infestanti e concimazione;
 - l'Amministrazione cedente si riserva la possibilità di accertare in qualsiasi momento, anche con accesso ai luoghi, lo stato di conservazione del pascolo ed il rispetto degli obblighi che incombono sul concessionario.
 - Il concessionario dovrà osservare le disposizioni delle leggi forestali e tutte le prescrizioni che potranno essere, dettate dalla competente autorità per la conduzione, conservazione e miglioramento del pascolo, nonché disposizioni vigenti in materia sanitaria e di risanamento del bestiame.
 - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni causati per sua colpa o trascuratezza nella conduzione degli stessi.
 - l'Amministrazione può sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito, per esigenze di pubblica utilità, senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento
2. Di sospendere temporaneamente il diritto di uso civico gravante sulle pp. ff. 4461/1 e 4461/5 in C.C. Pinzolo al fine della concessione in uso delle stesse all'Azienda Agricola Stanchina Stefano e dall'Azienda Agricola Dalponte Andrea, per le annate agrarie 2014-2016, dando atto che ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.P. 14/06/2005 n. 6 non viene richiesta l'autorizzazione del Servizio Provinciale in quanto la sospensione del diritto di uso civico è di durata inferiore ai nove anni;
3. Di attribuire al presente atto valore di scrittura privata mediante sottoscrizione di una copia da parte del concessionario a carico del quale gravano le spese di bollo;

4. Di dare atto che l'importo di Euro 500,00.- annui di cui al presente provvedimento sarà introitato alla risorsa 3020955 (cap. 495) del bilancio esercizio finanziario 2014 e seguenti e sarà impiegato ai sensi dell'art. 10 della stessa L.P. 14/06/2005 n. 6.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L,
6. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.